

Per i cittadini stranieri non è prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli art. 84 e seguenti del D.P.R. 396/2000.

Solo per il cittadino straniero il cui atto di nascita sia stato formato in Italia, l'Ufficiale di stato civile può provvedere, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell'interessato, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino debitamente legalizzata, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale Stato.

Infatti l'art. 24 della legge 31/5/1995 n. 218, concernente la riforma del sistema del diritto internazionale privato, stabilisce che ai diritti della personalità – fra i quali deve annoverarsi il diritto al nome e al cognome – si applica la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino.

Può anche essere proposto ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato civile presso il quale è registrato l'atto di nascita ai fini della rettificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000.

(Circolare Ministero Interno n. 66/2004)